



**NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA
(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali Nazionali o Comunitari)**

131^ Lombardia Carne - Rovato 2-3-4 aprile 2022

- A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08/02/54 n.320, le rassegne Zootecniche sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del competente Distretto Veterinario dell'A.T.S. di Brescia;
- A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario;
- I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento;
- Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (art.64 R.P.V. DPR 320/54 e OM 18/10/95).
- Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul modello 4 o sulle certificazioni internazionali è: IT166BS01M

ANIMALI da Ingrassio DELLA SPECIE BOVINA:

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20, del Decreto 31 gennaio 2002 e s.m.i. e dell'OM 28 maggio 2015 e smi e registrati in anagrafe zootecnica con le relative movimentazioni e debbono:

- provenire da allevamenti da ingrasso Ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, oppure
- provenire da allevamenti accreditati cioè allevamenti da ingrasso dove sono stati introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.

Gli animali provenienti da Province o Regioni non riconosciute indenni, possono essere introdotti nel rispetto delle condizioni previste dal Reg. 688/2020 sezione 3 capo 2 e dell'OM 28 maggio 2015 così come modificata, da ultimo, dall'OM 23.06.2021.

I capi > 6 settimane di età devono essere stati sottoposti alla prova tubercolinica da non più di 30 gg, Al pari, per Brucellosi dovrà essere disponibile esame sierologico negativo sugli animali di età superiore a 12 mesi.

Gli esiti favorevoli e le date di effettuazione devono essere riportati sulla dichiarazione di provenienza e destinazione (Mod.4 firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, in conformità al DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317).

Tali animali saranno collocati in appositi spazi separati dagli animali di differente qualifica sanitaria. Bovini provenienti da province non UI e movimentati dalla fiera a un allevamento situato sul territorio lombardo, potranno essere successivamente movimentati solo per invio diretto a stabilimenti di macellazione.



Per eventuali animali della specie bovina provenienti da allevamenti linea vacca vitello dovrà essere garantita la separazione dagli altri animali in appositi spazi e dovranno essere vaccinati nei confronti dell'IBR da almeno 15 gg e non più di 60 gg.

Per questi animali, oltre alla prova intradermica della tuberculina, devono essere disponibili da non più di 30 gg anche:

Esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di età superiore a 12 mesi

Esame sierologico per IBR (Ge negativi in quanto vaccinati).

Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del Mod. 4.

Gli animali partecipanti dovranno essere scortati, in conformità alle disposizioni vigenti, da copia cartacea del modello IV redatto informaticamente in BDN, firmato/vidimato dal SV competente per territorio e riportante l'esito della visita clinica, nonché, ove previsto, l'esito delle analisi effettuate.

Nell'impossibilità di provvedervi informaticamente, l'esito delle analisi non già richiamate nel modello IV, quali quelle per Rinotracheite infettiva bovina, dovrà essere riportato manualmente sulla copia cartacea nella sezione E ad opera del Servizio Veterinario competente per territorio sull'allevamento di partenza, al quale compete anche, in conformità alle norme della fiera, di attestare esito favorevole della visita clinica, pena esclusione dei capi dalla manifestazione fieristica.

E' fatta salva la eventuale possibilità, per casi particolari, di regolarizzazione che verrà valutata caso per caso dai veterinari ufficiali competenti sulla fiera.

Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera, redigere in BDN il modello IV di rientro/uscita da fiera nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

OVI-CAPRINI

Gli ovini e i caprini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20 e dell'OM 28 maggio 2015 e smi e registrati in anagrafe zootecnica con le relative movimentazioni e debbono provenire da allevamenti UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI

Gli animali partecipanti dovranno essere scortati, in conformità alle disposizioni vigenti, da copia cartacea del modello IV redatto informaticamente in BDN, firmato/vidimato dal SV competente per territorio riportante la qualifica sanitaria per brucellosi dell'allevamento di origine.

Per il rientro dalla fiera nel medesimo allevamento di provenienza sarà utilizzato lo stesso modello, vidimato dal SV competente sulla fiera, in considerazione dell'attuale impossibilità di provvedere alla redazione in BDN di un modello IV informatizzato in rientro da fiera.

Dovrà essere inoltre garantita dagli allevatori direttamente o tramite delegato la registrazione manuale dei movimenti in uscita verso fiera e in ingresso in allevamento da fiera.

Agalassia Contagiosa degli Ovini e Caprini

Animali negativi ad un controllo sierologico nei 30 gg precedenti, oppure

- vaccinati da più di 15 gg e meno di 6 mesi - vaccinazione certificata da mod. 12 ;
- visita clinica favorevole;
- per le capre in lattazione controllo batteriologico negativo nei 30 gg precedenti.

BLUE TONGUE

Per quanto riguarda le possibilità e le condizioni di movimentazione di animali provenienti da territori appartenenti alle zone soggette a restrizione reperibili sul Sistema Informativo Nazionale della Blue



Tongue (<http://bluetongue.izs.it/>) si fa riferimento alle disposizioni del Dispositivo dirigenziale 17522- 26/06/2019 – DGSAF e s.m.i.

Stante l'attuale situazione epidemiologica della regione Lombardia in restrizione per BTV1 e BTV4, si richiama in particolare l'obbligo del rispetto dei vincoli in uscita da zona in restrizione verso aree indenni o verso territori con diverso sierotipo circolante, del rispetto delle condizioni previste per il transito ai sensi del Reg 1266/2007 art.9 e delle condizioni generali di cui al punto 4 del Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi.

In caso di capi poi destinati ad aree indenni o con diverso sierotipo circolante, essi potranno essere introdotti in fiera solo se vaccinati per BTV1 e BTV4 oltre che, nel caso, per il sierotipo circolante nella zona di restrizione di provenienza. Capi provenienti da aree indenni non vaccinati per BTV1 e BTV4 o figli di madri non vaccinate per BTV1 e BTV4, potranno, successivamente all'ingresso in fiera, stante il rispetto delle condizioni del Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi, essere destinati:

- in allevamenti o macelli situati all'interno della zona di restrizione in cui è situata la fiera o in territori di livello sanitario paritario o inferiore,
- direttamente verso macelli designati di zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi da BTV1 e BTV4.

Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue Tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni non si applica ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione per il solo sierotipo 16.

In caso di richiesta vaccinazione, quest'ultima dev'essere registrata nel Sistema Informativo Veterinario Nazionale in conformità alla nota protocollo n.0021048-10/08/2015-DGSAF-COD_UO-P non oltre i 15 gg dall'avvenuta vaccinazione.

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza elaborata direttamente in BDN (Mod.4 Decreto 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) sul quale, ove la vaccinazione sia richiesta, dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo, con specifica del vaccino impiegato e ove previsto, il trattamento insetto repellente (nome del prodotto) e il trattamento insetticida (nome del prodotto) del mezzo con data e ora di esecuzione in conformità al Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi.

Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente. La norma di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2020/689, con particolare riferimento all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3.

CUNICOLI

Gli allevamenti di provenienza devono essere registrati in BDR/BDN in conformità al Decreto 2 marzo 2018. Gli animali dovranno essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza e destinazione (Mod.4) conforme al DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, completa di attestazione sanitaria del Servizio Veterinario competente in cui sia specificatamente indicato che nell'allevamento da cui provengono gli animali non sono presenti sintomi delle malattie infettive e diffuse previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'attestazione veterinaria dovrà inoltre risultare che nell'allevamento di provenienza non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e malattia emorragica virale da non meno di 15 gg e non oltre 6 mesi.



EQUIDI

Gli animali dovranno essere scortati, in conformità alle disposizioni vigenti, da copia cartacea del modello IV redatto informaticamente in BDN, avendo cura di riportare anche la data di rientro, affinché il medesimo modello IV sia valido anche per il rientro in allevamento e dal documento unico di identificazione a vita (passaporto).

Come previsto dal Decreto 02/02/2016 - tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi devono esser sottoposti ad un test sierologico per AIE secondo la periodicità indicate nell'allegato I – Attività di controllo (secondo la specie e le aree di provenienza ad elevato rischio o a basso rischio).

La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.

Gli animali provenienti da Paesi Comunitari o Esteri dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.

Gli espositori dovranno denunciare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 1 del RPV DPR 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni.